

## CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO FBR-ELPO S.P.A.

(REV. 2017)

### **SOMMARIO:**

**1. PREMESSA - 2. DEFINIZIONI - 3. ORDINE D'ACQUISTO E PERFEZIONAMENTO DEL SINGOLO ACCORDO DI FORNITURA - 4. MODIFICHE ALL'ORDINE E DELLA FORNITURA - 5. SPEDIZIONE - 6. LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA – PENALI - 7. ISPEZIONI – CONTROLLI SULLA FORNITURA - 8. ACCETTAZIONE DEI BENI - 9. COLLAUDO - 10. GARANZIA E RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO - 11. SICUREZZA DI SOSTANZE / PREPARATI / PRODOTTI / MATERIALI: FORNITURA - 12. PREZZI - 13. PAGAMENTO - 14. FATTURAZIONE - 15. PESO - 16. LAVORI DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI - 17. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - 18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - 19. GARANZIE FINANZIARIE - 20. CESSIONE DELL'ORDINE E CESSIONE DEI CREDITI - 21. DIVIETO DI PUBBLICITÀ – 22. BREVETTI - 23. MODIFICHE CONTRATTUALI - 24. D.L.GS.N. 231/01 - 25. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE – 26. PRIVACY**

### **1. PREMESSA**

1.1. Il presente documento disciplina le Condizioni Generali di tutti gli Ordini d'acquisto emessi da FBR-ELPO S.p.A. in qualità di Acquirente nei confronti del Fornitore ed aventi ad oggetto Beni e/o Servizi e vincolano le parti entro i limiti della loro applicabilità all'oggetto della fornitura (solo Bene o solo Servizio Beni e Servizi insieme) e dello specifico tipo di Bene e/o Servizio offerto.

1.2 Gli Ordini d'acquisto di FBR-ELPO S.p.A. sono regolati dalle Condizioni Generali di seguito riportate, salvo quanto espressamente disposto da condizioni particolari riportate nell'Ordine che prevalgono, in caso di conflitto, sulle Condizioni Generali.

1.3 Ogni deroga o aggiunta alle presenti Condizioni Generali è valida soltanto se accettata per iscritto da FBR-ELPO S.p.A.

1.4 Le Condizioni Generali sono parte integrante del Contratto di acquisto e si intendono integralmente accettate dal Fornitore.

1.5. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono pubblicate sul sito internet [www.fbr-elpo.it](http://www.fbr-elpo.it) (sezione Documenti) di FBR-ELPO S.p.A. e si considerano conosciute ed accettate dal Fornitore.

### **2. DEFINIZIONI**

2.1. Ai fini della disciplina di cui alle presenti Condizioni Generali d'Acquisto e di quelle particolari dell'Ordine, i termini sotto indicati, a prescindere dall'impiego al singolare o al plurale, assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:

- a) "Acquirente": la società FBR-ELPO S.p.A. che emette l'Ordine al Fornitore per la fornitura di Prodotti, Materiali e Servizi;
- b) "Beni / Servizi": per Beni si intende materiali in genere e prodotti semilavorati e/o prodotti finiti; per Servizi si intende le prestazioni accessorie richieste dal Fornitore e descritte nel Contratto, che dovranno essere fornite dal Fornitore a fronte dell'Ordine;

- c) "Committente": soggetto per conto del quale FBR-ELPO S.p.A. costruisce o ripara la macchina e/o l'impianto;
- d) "Condizioni Generali d'Acquisto": le presenti condizioni;
- e) "Contratto": l'insieme dell'Ordine, delle Condizioni Generali d'Acquisto e di tutti i documenti in essi elencati che ne costituiscono parte integrante;
- f) "Fornitore": la società o la persona fisica che riceve l'Ordine da FBR-ELPO S.p.A. per la fornitura di Beni e/o Servizi;
- g) "Ordine": definisce gli obblighi e i diritti tra acquirente e Fornitore per la fornitura di Beni e/o Servizi;
- h) "Stabilimento produttivo": lo Stabilimento di FBR-ELPO S.p.A. o altro luogo nella disponibilità di FBR-ELPO S.p.A. destinatario della fornitura;
- i) "Ufficio Acquisti": (UA) l'Ufficio Acquisti dello stabilimento produttivo di FBR-ELPO S.p.A.;

2.2. I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nelle presenti Condizioni Generali d'Acquisto si intendono effettuati ai testi vigenti al momento dell'applicazione della disciplina contenuta nelle stesse.

### **3. ORDINE D'ACQUISTO E PERFEZIONAMENTO DEL SINGOLO ACCORDO DI FORNITURA**

3.1. A seguito di presentazione da parte del Fornitore di apposita offerta tecnica/preventivo, verrà redatto per iscritto dall'UA di FBR-ELPO e trasmesso via fax o e-mail al Fornitore un Ordine d'acquisto contenente:

- numero di commessa e/o del progetto di riferimento;
- descrizione dei Beni e/o dei Servizi richiesti, facendo ove occorra riferimento ad allegati e documenti tecnici;
- data luogo di consegna e soggetto a cui sono a carico le spese di trasporto;

Unitamente all'Ordine, FBR-ELPO S.p.A. provvederà ad inviare, esclusivamente per il tramite della competente UA, l'eventuale documentazione tecnica.

3.2. L'Ordine dovrà essere accettato dal Fornitore entro 07 (sette) giorni dalla data riportata sull'Ordine stesso tramite sua restituzione all'UA di FBR-ELPO S.p.A, unitamente alla documentazione tecnica firmati in ogni pagina. Il contratto si considera concluso al momento della ricezione di tale documento debitamente firmato.

3.3 Tuttavia, se entro 7 giorni dalla ricezione dell'Ordine il Fornitore non provvede all'inoltro della documentazione firmata, il contratto si considera parimenti concluso alla scadenza del settimo giorno.

3.4. L'accettazione dell'Ordine comporta da parte del Fornitore la rinuncia totale alle proprie condizioni di vendita, anche se allegate alla sua offerta o all'accettazione dell'ordine, salvo quanto diversamente pattuito in sede di condizioni particolari dell'Ordine.

3.5. Tutte le quantità, misure, tipologie, prezzi o corrispettivi ed indicazioni di qualsiasi genere inseriti dal Fornitore nell'Offerta, come pure tutte le informazioni tecniche ed economiche acquisite dal Fornitore stesso in forma scritta o verbale nella fase delle trattative, avranno lo scopo esclusivo di permettere alle Parti una migliore comprensione della richiesta e/o dell'offerta. Le predette informazioni non potranno essere assunte in alcun modo come parametri o come valori di riferimento per futuri ed eventuali riscontri o rivendicazioni economiche.

3.6. Il Fornitore prende atto che l'emissione dell'Ordine, così come le eventuali variazioni e/o modificazioni, sono di esclusiva competenza dell'UA. Il Fornitore non condurrà trattative né assumerà impegni con soggetti diversi dal suddetto UA.

3.7. Qualunque trattativa intrapresa dal Fornitore in violazione del comma 3.6 sarà inopponibile a FBR-ELPO S.p.A; gli eventuali oneri assunti saranno a suo carico.

3.8. Il Fornitore è obbligato a comunicare tempestivamente tutte le modifiche dei propri dati anagrafici, compreso l'utilizzo per l'esecuzione dell'Ordine di una posizione fiscale diversa da quella riferita alla sede principale dell'attività o comunicata al momento dell'ordine (stabile organizzazione in Italia).

3.9. Il Fornitore in via esclusiva è responsabile dell'adempimento degli obblighi nei confronti delle Autorità italiane connessi alla sua presenza diretta o indiretta e/o allo svolgimento di attività nel territorio dello Stato italiano.

#### **4. MODIFICHE ALL'ORDINE E DELLA FORNITURA**

4.1. Sarà facoltà di FBR-ELPO S.p.A, per quanto in tempo utile, apportare al contenuto dell'Ordine le modifiche ritenute necessarie.

#### **5. SPEDIZIONE**

5.1. La spedizione dei beni oggetto della fornitura sarà effettuata, franco Stabilimento di FBR-ELPO S.p.A, a cura e spese del Fornitore e sotto la sua responsabilità (salvo diverso accordo che sarà indicato espressamente nell'Ordine), in modo da garantire la perfetta integrità del materiale ed il pieno rispetto dei termini di consegna indicati nell'Ordine.

5.3. I rischi della spedizione e del trasporto saranno a carico del Fornitore, salvo diversa espressa indicazione contraria. Tutti i rischi di deperimento/danneggiamento dei beni e la proprietà degli stessi si trasferiscono all'Acquirente solo all'atto della consegna dei beni.

5.2. Il Fornitore dovrà dare tempestiva notizia dell'avvenuta spedizione lo Stabilimento destinatario dei materiali. Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una copia del documento di trasporto merci completa dei riferimenti dell'Ordine e della distinta dei colli, con l'elenco dei materiali contenuti e dei relativi pesi.

5.3. Le maggiori spese che dovessero derivare a FBR-ELPO S.p.A. dall'inosservanza di quanto al comma 5.1. ovvero da errori ed omissioni sulla documentazione inerente la spedizione, saranno addebitate al Fornitore.

5.4. In caso di spedizioni anticipate e non autorizzate da FBR-ELPO S.p.A, le spese di magazzino e quelle necessarie per la buona conservazione della fornitura saranno a carico del Fornitore, così come il rischio del deperimento per causa non imputabile a FBR-ELPO S.p.A.

5.5 La consegna della merce presso lo Stabilimento di FBR-ELPO S.p.A si intende effettuata con clausola DDP (Incoterms 2010) per tutti i beni provenienti da Paesi comunitari o comunque già immessi in libera pratica nell'Unione Europea e DDU (Incoterms 2010) per i beni provenienti da Paesi extracomunitari o comunque ancora soggetti a vincoli doganali.

## **6. LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA – PENALI**

6.1. Salvo quando diversamente stabilito nell'Ordine, la consegna dei Beni e/o la prestazione di Servizi oggetto della fornitura dovranno essere effettuati presso lo Stabilimento indicato nell'Ordine.

6.2. I termini di consegna, sia finali che intermedi, sono essenziali, tassativi e vincolanti per il Fornitore, anche se da questi non accettati espressamente.

6.3. Dell'avvenuta consegna dei Beni farà fede la data di ricezione apposta sul documento di trasporto.

6.4. Sono da escludersi gli anticipi delle consegne o delle prestazioni di servizi non programmate, se non autorizzate per iscritto, così come consegne e/o prestazioni parziali non concordate.

6.5. Qualora l'Ordine preveda consegne ripartite, resta inteso che l'adempimento deriva in ogni caso dall'integrale esecuzione dell'ordine stesso.

6.6. In caso di ritardo nella consegna dei Beni rispetto al termine convenuto ed indicato nell'Ordine, non giustificato da cause di forza maggiore, sarà applicata, se non diversamente indicato nell'Ordine stesso, una penale pari al 5% del valore indicato nell'Ordine per ogni settimana, o frazione di settimana, di ritardo fino ad un massimo del 20% dell'intero importo. Per il caso in cui il ritardo si dovesse protrarre oltre la quarta settimana rispetto alla data fissata per la consegna, è facoltà di FBR-ELPO S.p.A. dichiarare risolto il contratto, con le modalità di cui ai successivi commi 19.2. e 19.3., con diritto all'acquisizione delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente sofferti.

## **7. ISPEZIONI – CONTROLLI SULLA FORNITURA**

7.1. L'Acquirente ha diritto di controllare in ogni momento la corretta ed esatta esecuzione della fornitura, per verificarne le modalità di esecuzione, l'avanzamento e la qualità delle lavorazioni.

7.2. A tal fine, i delegati dell'Acquirente o del Committente avranno diritto di accedere, previo preavviso e in orari lavorativi, negli stabilimenti del Fornitore e di eseguire tutte le prove ritenute opportune al fine di verificare la corrispondenza alle prescrizioni dell'Ordine dei beni che formano oggetto della fornitura.

7.3. Le spese sostenute per le eventuali prove saranno a carico del Fornitore.

7.4. Qualora constati che l'esecuzione della fornitura non procede secondo le condizioni stabilite nel Contratto, l'Acquirente può fissare un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni entro il quale il Fornitore è tenuto a conformarsi. Trascorso inutilmente tale termine, l'Acquirente ha diritto di intervenire direttamente o attraverso terzi, addebitando i relativi oneri al Fornitore, ovvero, a sua scelta, di risolvere per intero o parzialmente il Contratto. E' fatto comunque salvo il diritto di dell'Acquirente di sospendere i pagamenti ai sensi dell'art. 1460 c.c.

## **8. ACCETTAZIONE DEI BENI**

8.1. La semplice consegna dei Beni al personale ricevente non comporta accettazione degli stessi che avverrà solo all'esito positivo della verifica della conformità di quanto consegnato rispetto all'ordine e della assenza di vizi o difetti.

8.2. Sarà facoltà di FBR-ELPO S.p.A. denunciare al Fornitore, anche posteriormente alla ricezione ed a prescindere dall'eventuale pagamento delle relative fatture, la non conformità di quanto consegnato o la presenza di vizi o difetti rispetto all'ordine, secondo quanto previsto all'art. 10. In tal caso il Fornitore è tenuto a sostituire in tempo utile, avendo riguardo alle esigenze di programmazione del lavoro di FBR-ELPO S.p.A, il materiale affetto da vizi o risultato non conforme.

8.3. FBR-ELPO S.p.A avrà facoltà di accettare le eventuali eccedenze rispetto ai quantitativi ordinati, per le quali comunque non assume responsabilità alcuna.

8.4. In ogni caso di restituzione dei beni le relative spese saranno addebitate al Fornitore.

8.5. Qualora l'ordine preveda che i beni debbano essere installati, assemblati o comunque posti in opera, con prestazione aggiuntiva rispetto alla messa a disposizione degli stessi, la consegna si intenderà effettuata solo a completamento avvenuto della installazione, assemblaggio o messa in opera.

## **9. COLLAUDO**

9.1. Il Fornitore prende atto della possibilità che i beni oggetto dell'ordine possano essere sottoposti a collaudo. Il collaudo dovrà essere eseguito, a cura del Fornitore, dagli enti indicati nel testo dell'Ordine, secondo le norme previste da tali istituti, oppure da organi interni del Fornitore all'uopo incaricati con rilascio, in tale caso, del relativo certificato privato.

9.2. Sono a carico del Fornitore tutte le spese relative ai collaudi dovute ad eventuali ripetizioni, nel caso in cui esse debbano essere ripetute, a causa di vizi della fornitura emersi durante il primo collaudo. In tal caso saranno a carico del Fornitore anche la remunerazione dell'ente designato per i collaudi eseguiti nelle officine del Fornitore e/o per il collaudo negli Stabilimenti di FBR-ELPO S.p.A.

9.3. I funzionari di FBR-ELPO S.p.A e del Committente avranno diritto ad assistere alle prove di collaudo, eventualmente accedendo alle officine e stabilimenti del Fornitore.

9.4. L'eseguito collaudo dovrà essere provato dal relativo certificato da inviarsi, a cura del Fornitore, allo Stabilimento destinatario della fornitura. In difetto, i beni saranno considerati privi delle qualità essenziali per l'uso cui sono destinati, con le conseguenze di cui all'art. 1497 cod. civ.

## **10. GARANZIA E RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO**

10.1. Il Fornitore assume nei confronti di FBR-ELPO S.p.A la garanzia di corretta esecuzione della fornitura, sia per la corrispondenza ai dati tecnici e di funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni sua parte e di tutto l'insieme.

10.2. Tale garanzia scadrà 15 (quindici) mesi dopo la consegna da parte di FBR-ELPO S.p.A al Committente dell'opera (macchina, impianto o altro) cui la fornitura è destinata.

10.3. Per effetto della suddetta garanzia ed a seguito di esplicita richiesta di FBR-ELPO S.p.A o del Committente dell'opera, il Fornitore sarà obbligato a riparare o a sostituire, nel più breve tempo possibile ed a sue spese, negli stabilimenti FBR-ELPO S.p.A o altrove, qualsiasi parte della fornitura che dovesse manifestare vizi o difformità, purché gli stessi siano segnalati entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui siano stati riscontrati.

10.4. Le parti riparate o sostituite saranno garantite, alle stesse condizioni della fornitura principale, per una durata pari a quella contrattuale e decorrente dalla data in cui sarà consegnata la parte riparata o sostituita.

10.5. Qualora il Fornitore non provveda nei termini all'eliminazione dei vizi, FBR-ELPO S.p.A avrà la facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto, di provvedere in merito direttamente o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, addebitando le relative spese al Fornitore inadempiente.

10.6. Ove fosse necessario provvedere d'urgenza e prim'ancora di aver denunciato vizi o difformità, FBR-ELPO S.p.A avrà gli stessi diritti e facoltà sopracitati.

10.7 Il Fornitore si obbliga a tenere indenne l'Acquirente da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità della sua fornitura obbligandosi altresì a risarcire l'Acquirente degli eventuali danni sofferti.

## **11. SICUREZZA DI SOSTANZE / PREPARATI / PRODOTTI / MATERIALI**

11.1. Il Fornitore garantisce espressamente a FBR-ELPO S.p.A la corrispondenza dei materiali forniti alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui: al D.Lgs. 3 Febbraio 1997 n. 52 e successive modifiche; al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 così come recepito dal D.Lgs. 28 luglio 2008, n. 145, e dal D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133; ed a quanto previsto dalla Legge 27 Marzo 1992, n. 257.

11.2. Tutte le sostanze, i preparati, i prodotti ed i materiali forniti a FBR-ELPO S.p.A che sono classificati come Agenti Chimici Pericolosi ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 o del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 o che pur non essendo classificabili come pericolosi possono comportare un rischio a causa di loro proprietà chimicofisiche, chimiche, chimico-tecnologiche devono essere accompagnati dalle Schede di Sicurezza previste dalle leggi vigenti che indichino i componenti principali delle sostanze o dei prodotti, le modalità di impiego e le norme di prevenzione da adottarsi.

11.3. Ad integrazione delle informazioni contenute nella "Scheda informativa di Sicurezza" nella documentazione tecnica allegata all'offerta dovrà essere specificatamente evidenziata la presenza di preparati, prodotti o materiali in cui siano presenti sostanze appartenenti alla categoria degli "Agenti Chimici Pericolosi".

11.4. Le schede di sicurezza devono essere consegnate o inviate anche su supporto informatico al competente ufficio di stabilimento.

11.5. L'asporto di tali prodotti ed il loro trasporto nei luoghi autorizzati sono a cura e spese del Fornitore.

11.6. Qualora, per qualsiasi ragione, anche a richiesta di FBR-ELPO S.p.A i prodotti e materiali oggetto di fornitura dovessero essere sostituiti o subire variazioni tali da modificare la loro "classificazione ai fini della valutazione dei rischi lavorativi e per l'ambiente" il Fornitore è tenuto a trasmettere preventivamente una scheda informativa aggiornata.

11.7. I preparati nonché i prodotti e materiali pronti all'uso oggetto della fornitura non potranno essere classificati come "Agenti Chimici Pericolosi" con "Frase di Rischio" R45 - R46 - R47 e R49.

## **12. PREZZI**

12.1. I prezzi indicati sull'ordine si intendono fissi e a corpo e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale conclusione del Contratto, anche in deroga all'art. 1467 c.c. Essi si intendono comprensivi delle spese di incasso, spedizione, trasporto ed imballaggio.

## **13. PAGAMENTO**

13.1. I pagamenti saranno effettuati, tramite bonifico bancario a 120 (centoventi) giorni data fattura fine mese, previa presentazione della relativa fattura. In nessun caso saranno imputabili a FBR-ELPO S.p.A eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ad irregolarità o ritardi nell'emissione o nell'invio della fattura da parte del Fornitore.

13.2. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente il numero del proprio conto corrente (IBAN) nonché le coordinate bancarie dell'Istituto presso il quale lo stesso è intrattenuto, come pure a comunicare tempestivamente ogni variazione ad esso

relativa. In nessun caso il Fornitore potrà dolersi del ritardo nei pagamenti qualora questo dipenda dalla mancata o tardiva indicazione delle proprie coordinate bancarie.

13.3. In ogni caso, FBR-ELPO S.p.A non riconoscerà e non darà esecuzione a richieste di pagamenti per forniture non ordinate direttamente dall'UA.

#### **14. FATTURAZIONE**

14.1. Le fatture dovranno essere intestate a:

FBR-ELPO S.p.A

Via A. Da Brescia, 12/A

43125 Parma (Italy).

14.2. Le forniture o prestazioni rese da operatori nazionali, o da operatori stranieri per il tramite di una posizione I.V.A. italiana, dovranno essere fatturate indicando il regime I.V.A. applicato e dovranno essere assoggettate all'imposta di bollo ove dovuta secondo le norme in vigore.

14.3. I fornitori o prestatori in possesso di dichiarazione di intento sono tenuti ad utilizzarla riportando in fattura la seguente dicitura: "Operazione non imponibile ad I.V.A. ai sensi dell'art. 8-bis, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633" con l'indicazione degli estremi della Dichiarazione di intento, salvo che:

- sia applicabile il regime I.V.A. di non imponibilità in base all'art. 8-bis, primo comma, o un diverso regime in base alla normativa applicabile;

- sia diversamente indicato nell'ordine.

14.4. Su ogni fattura ed ogni DDT, oltre agli altri dati previsti per legge, dovranno essere riportate le seguenti ulteriori indicazioni:

- numero dell'Ordine di acquisto;
- descrizione chiara e comprensibile dei beni oggetto della fornitura con inserimento del nostro codice articolo;
- numero di codice Fornitore (rilevabile dalla prima pagina dell'Ordine);
- DDT con il codice nomenclatura per spedizione;

14.5. Il Fornitore ha l'obbligo di concentrare la fatturazione delle diverse spedizioni in un'unica fattura mensile riepilogativa. In via del tutto eccezionale e in accordo con l'UA si può procedere fino ad un massimo di due fatture mensili, una ogni 15 gg.

14.6. Eventuali oneri che dovessero derivare a FBR-ELPO S.p.A in conseguenza di errori od omissioni su documentazione presentata dal Fornitore saranno a carico del Fornitore stesso.

14.7. Nel caso di fatturazione da parte di Fornitore estero, le fatture dovranno essere accompagnate dal certificato di origine o dal certificato comunitario di circolazione merci.

#### **15. PESO**

16.1. Per i materiali fatturati a peso, ai fini della liquidazione del corrispettivo, farà fede il peso constatato al ricevimento degli stessi presso lo Stabilimento di FBR-ELPO S.p.A.



## **16. LAVORI DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI FBR-ELPO S.p.A.**

16.1. Le eventuali presenze del Fornitore all'interno degli Stabilimenti, per installazioni, assistenza, avviamento, assemblaggi, montaggi ed altro, saranno regolate dalle apposite disposizioni contenute nel fascicolo "Norme per le imprese che operano all'interno degli Stabilimenti di FBR-ELPO S.p.A.", che il Fornitore è tenuto a sottoscrivere prima dell'inizio dei lavori.

16.2. In questi casi unitamente alla fattura il Fornitore dovrà inviare mensilmente copia del DURC aggiornato.

## **17. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE**

17.1. Il Fornitore prende atto e conviene che FBR-ELPO S.p.A, anche in relazione alla natura e qualità del proprio Committente o dei beni ordinati, potrà richiedere in via preventiva la produzione di certificati tecnici o professionali attestanti particolari idoneità o qualifiche del Fornitore stesso.

## **18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

18.1. Nel caso in cui il Fornitore svolga, ai sensi dell'art. 17, attività all'interno dello Stabilimento FBR-ELPO S.p.A, con conseguente applicazione delle disposizioni contenute nel fascicolo "Norme per le imprese che operano all'interno dello Stabilimento di FBR-ELPO S.p.A", FBR-ELPO S.p.A si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di inadempimento o violazione del Fornitore alle obbligazioni di cui ai seguenti articoli delle citate "Norme":

- artt. 3.1 e 3.3 (Comunicazioni relative al personale dell'Impresa);
- artt. 4 e 5 (Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel DUVRI).

18.2. La stessa facoltà spetta a FBR-ELPO S.p.A nel caso di ritardo da parte del Fornitore nella consegna dei beni superiore alle quattro settimane, previsto all'art. 6.6 delle presenti condizioni.

18.3. Al fine di dichiarare risolto di diritto il contratto nelle ipotesi che precedono, ex art. 1456 c.c., FBR ELPO S.p.A comunicherà, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la volontà di avvalersi della causa di risoluzione. La risoluzione del contratto avrà effetto a far data dal ricevimento della comunicazione.

## **19. GARANZIE FINANZIARIE**

19.1. Il Fornitore prende atto che FBR-ELPO S.p.A potrà richiedere idonee garanzie di terzi a copertura degli eventuali anticipi accordati, della qualità e del funzionamento dell'oggetto della fornitura e delle prestazioni di garanzia cui è tenuto il Fornitore medesimo.

## **20. CESSIONE DELL'ORDINE E CESSIONE DEI CREDITI**



20.1. Il Fornitore non ha facoltà di cedere a terzi, anche parzialmente, l'Ordine d'acquisto, salvo che non venga formalmente autorizzato per iscritto dall'Acquirente.

20.2. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, anche nell'ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati o che dovessero maturare per effetto dell'Ordine, nei confronti di FBR-ELPO S.p.A.

Eventuali deroghe al presente divieto dovranno essere pattuite di volta in volta ed approvate per iscritto da FBR-ELPO S.p.A.

## **21. DIVIETO DI PUBBLICITÀ E OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

21.1. È fatto divieto al Fornitore di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento a forniture effettuate a FBR-ELPO S.p.A.

21.2. In deroga a tale divieto ed a suo insindacabile giudizio, FBR-ELPO S.p.A potrà concedere di volta in volta autorizzazioni a speciali forme di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità che verranno prescritte.

21.3. Il Fornitore si obbliga a non comunicare a terzi, prima, durante e dopo l'esecuzione della fornitura, notizie e/o dati di natura tecnica e/o commerciale riguardanti l'ordine.

## **22. BREVETTI**

22.1. Il Fornitore assume di fronte a FBR-ELPO S.p.A la piena garanzia che i beni forniti non sono stati e non saranno prodotti in violazione di diritti di privativa di qualunque tipo ed a chiunque appartenenti; garantisce inoltre a FBR-ELPO S.p.A la libertà e la licenza d'uso e di commercio dei beni forniti, tanto in Italia che all'estero.

## **23. MODIFICHE CONTRATTUALI**

23.1. Ogni eventuale modifica alle presenti Condizioni Generali d'Acquisto, così come alle condizioni particolari dell'Ordine, dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto a firma di FBR-ELPO S.p.A e del Fornitore.

## **24. D.LGS. n. 231/01**

24.1 Il fornitore, in relazione alle presenti condizioni generali d'acquisto dichiara di essere a conoscenza delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 nonché delle disposizioni previste dal Codice Etico e dal Modello 231 adottati da FBR-ELPO S.p.A.

24.2 A tal riguardo, il fornitore si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dai suddetti documenti e comunque tali da non esporre FBR-ELPO S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto decreto.

## **25. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE**

25.1. Le presenti Condizioni Generali d'Acquisto, nonché quelle particolari dell'Ordine, sono regolate dalla legge italiana, con esclusione di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.

25.2. Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto e dei singoli ordini, ivi comprese quelle relative alla loro validità, all'esistenza e all'ammontare di crediti verso FBR-ELPO S.p.A, sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma.

## 26. PRIVACY

26.1 Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali delle persone fisiche, dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali che vengono eventualmente acquisiti, sono raccolti e trattati da FBR-ELPO S.p.A quale Titolare del Trattamento, per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto nonché per attività di comunicazioni relative ai servizi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

26.2 I dati non saranno oggetto di diffusione a meno di disposizioni di legge contrarie e saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, dopo la sua conclusione, fino al termine della prescrizione legale purché il rapporto non si rinnovi nuovamente. All'interessato è riservata la facoltà di esercitare in ogni momento i propri diritti inviando una comunicazione a: [news@fbr-elpo.it](mailto:news@fbr-elpo.it). Con la sottoscrizione e/o accettazione del presente atto si autorizza FBR-ELPO S.p.A. a al trattamento dei dati personali.